

Decisione di contrarre n. 015 del 03/02/2024

OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di reception, portierato e vigilanza da espletarsi presso la portineria del Centro Sportivo Pino Daniele sito in Caivano (NA)								
CODICE IDENTIFICATIVO	RA 330/24/PA								
NUMERO RDA	RDA 32758								
CIG	L'emissione del CIG avviene contestualmente alla pubblicazione della procedura e viene riportato nel file denominato "Scadenze e Codice Identificativo Gara".								
BENEFICIARIO	Sport e salute S.p.A.								
DIREZIONE RICHIEDENTE	Sport nei territori								
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	Procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs.36/2023								
IMPORTO DELL'APPALTO	<p>L'importo complessivo di gara (escluse le eventuali opzioni) per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura è pari a € 1.400.412,62 € IVA esclusa di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ € 412,62 per costi della sicurezza e oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; <p>I costi della manodopera sono stimati in € 1.061.583,38.</p>								
CCNL	<p>Personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi", codice univoco CNEL K511.</p> <p>Prestazione secondaria, personale dipendente da istituti di vigilanza privata e servizi di sicurezza", codice univoco CNEL HV17</p>								
DURATA	La durata dell'appalto è di 24 mesi naturali e continuativi decorrenti dalla data di avvio delle prestazioni.								
EVENTUALI OPZIONI	<p>Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere e l'operatore economico affidatario ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice. In questo caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il valore del quinto dell'importo è pari a € 280.082,52.</p> <p>Ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, l'importo massimo stimato dell'appalto è pari a € 1.680.495,14 (euro unmilionesecentottantamilaquattrocentonovantacinque/14) al netto di Iva e/o altri oneri di legge, come indicato nella seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="555 1653 1426 1794"> <thead> <tr> <th>Importo dell'appalto (24 mesi)</th> <th>Quinto d'obbligo ex art. 120 c. 9</th> <th>Importo massimo stimato dell'appalto ex art. 14 c. 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ 1.400.412,62</td> <td>€ 280.082,52</td> <td>€ 1.680.495,14</td> </tr> </tbody> </table>			Importo dell'appalto (24 mesi)	Quinto d'obbligo ex art. 120 c. 9	Importo massimo stimato dell'appalto ex art. 14 c. 4	€ 1.400.412,62	€ 280.082,52	€ 1.680.495,14
Importo dell'appalto (24 mesi)	Quinto d'obbligo ex art. 120 c. 9	Importo massimo stimato dell'appalto ex art. 14 c. 4							
€ 1.400.412,62	€ 280.082,52	€ 1.680.495,14							
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; ▪ iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e, relativamente alle imprese di pulizia, ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 								

	<p>274, con appartenenza almeno alla fascia di classificazione "D" di cui all'art. 3 del citato decreto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Esecuzione negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando delle seguenti prestazioni analoghe a quelle in affidamento, anche a favore di soggetti privati, per un importo minimo almeno pari ad € 1.300.000,00 (Euro unmillionetrecentomila/00) complessivi nel periodo. <p>Per servizi analoghi si intendono i servizi di "Reception e Portierato"</p>
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	<p>Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> PE = 20 PT = 80
SUDDIVISIONE IN LOTTI	NO
MOTIVAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> Ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto i/le servizi/forniture/lavori oggetto di affidamento sono riconducibili ad attività e processi strettamente correlati tra loro. Inoltre, in tale contesto, la frammentazione della governance contrattuale su più lotti creerebbe forti inefficienze gestionali e la ripartizione delle responsabilità contrattuali, con conseguenti possibili criticità in sede di esecuzione contrattuale. Nella scelta di mancata suddivisione in lotti, la stazione appaltante ha comunque tenuto conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, la cui partecipazione è comunque garantita anche in funzione dei requisiti di partecipazione individuati. È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice. <p>Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Fermo restando che non costituiscono subappalto eventuali contratti e/o incarichi professionali stipulati prima della trasmissione della presente richiesta. Ai sensi dell'art. 119 c.1, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.</p>
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> Contratto standard di Sport e salute. Il Capitolato tecnico è stato predisposto rispettando i criteri ambientali minimi di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 nonché il Decreto Ministeriale n. 51 del 29 gennaio 2021 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, se nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60 del Codice i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione. <p>Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizza l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT relativo gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.</p> <p>La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall'Appaltatore a mezzo PEC e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite, ovvero attivate automaticamente dalla Stazione Appaltante, anche in assenza di istanza di parte, ai sensi dell'art. 3 co. 2 dell'Allegato II.bis del Codice.</p>
DEROGHE AL BANDO TIPO	<p>È stato utilizzato il Bando Tipo ANAC n. 1 - 2023 del 27 giugno 2023, tuttavia, in base a quanto disposto dall'ANAC nella Nota Illustrativa al Bando Tipo e nella Relazione AIR, sono state apportate le seguenti deroghe:</p> <ul style="list-style-type: none"> il testo del disciplinare di gara è stato aggiornato alle nuove disposizioni normative entrate in vigore dopo la data di pubblicazione del Bando Tipo ANAC;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ è stata rivista la disciplina dei Consorzi ordinari di cui all'art. 65, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 36/2023, prevedendo quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non trovano applicazione il comma 8 dell'art. 68 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 5 e seguenti del citato art. 68, con tutte le conseguenze connesse; - (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di dichiarare, oltre alle consorziate, il possesso dei requisiti generali e di idoneità; - (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di sottoscrivere l'offerta in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria; - (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di richiedere l'abilitazione al Portale in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria; ▪ è stata rivista la disciplina dei GEIE, prevedendo quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di dichiarare, oltre alle consorziate, il possesso dei requisiti generali e di idoneità; - (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di sottoscrivere l'offerta in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria; - (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di richiedere l'abilitazione al Portale fornitori in sostituzione dell'Impresa mandataria; ▪ l'onere di trasmettere l'elenco completo dei prodotti e dei macchinari nel rispetto del D.M. 51 del 29 gennaio 2021 è stato previsto esclusivamente per l'aggiudicatario al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei partecipanti e della stazione appaltante; ▪ È stato precisato che il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto, nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) o d) del D.Lgs. 36 /2023, deve essere posseduto: <ul style="list-style-type: none"> - per il Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, da tutte le consorziate esecutrici. Queste ultime devono essere in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione richiesto ai fini della partecipazione; - per il Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 36/2023 che partecipa in proprio, direttamente dal Consorzio; - per il Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 36/2023 che esegue le prestazioni tramite proprie consorziate, da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia. Queste ultime devono essere in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione richiesto ai fini della partecipazione; ▪ per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nel DGUE devono essere dichiarate tutte le fattispecie di cui agli art. 95, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. In particolare, viene precisato nel Disciplinare di gara quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente; - gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto
--	--

	<p>la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;</p> <ul style="list-style-type: none"> - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 98, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 94 commi 3 e 4: <ul style="list-style-type: none"> o tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 94, comma 1; o le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 94, comma 1; o il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 94, comma 1; o ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico. <p>Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del Bando;</p> <ul style="list-style-type: none"> - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 98: <ul style="list-style-type: none"> o per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto per inadempimento, provvedimenti di applicazione delle penali, condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del Bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza; o nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto). <p>Non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate;</p> <p>Nel caso di persone giuridiche viene precisato che le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale riferito all'Esecuzione negli ultimi tre anni di prestazioni analoghe all'oggetto dell'appalto di cui al par. 6.3 lett. a) del Disciplinare di Gara, è stato precisato che per ultimo triennio si intende quello immediatamente precedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE; ▪ con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale riferito all'Esecuzione negli ultimi tre anni di prestazione analoghe all'oggetto dell'appalto di cui al par. 6.3 lett. a) del Disciplinare di Gara, è stato precisato che saranno considerati come un unico contratto, anche più contratti eseguiti contestualmente nei confronti del medesimo committente, ovvero più contratti prorogati o rinnovati ovvero stipulati per ampliare progressivamente i servizi resi dall'appaltatore; ▪ è stato precisato che in caso di proroga l'operatore economico affidatario si impegna ad adeguare ed estendere la durata della garanzia definitiva e della copertura assicurativa pena la risoluzione del contratto;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ è stato previsto che debba “sempre” essere il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (Direttore Procurement) a formulare la proposta di aggiudicazione (e non, quindi, la commissione) al fine di recepire le indicazioni contenute nelle procedure aziendali interne; ▪ è stata integrata la disciplina dell'aggiudicazione per consentire all'aggiudicatario di essere edotto degli oneri successivi alla comunicazione di cui all'articolo 90, comma 1, del Codice; ▪ è stata disciplinata l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023; ▪ al fine di accertare i poteri di firma del fideiussore viene richiesta la presentazione della documentazione probatoria (autodichiarazione del fideiussore o autentica notarile).
<p>ULTERIORI NOTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'attività di approvvigionamento viene eseguita dalla Direzione Procurement di Sport e salute S.p.A. ▪ Alla presente procedura si applica l'inversione procedimentale e pertanto si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi di quella economica, successivamente alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa. ▪ Il contratto verrà stipulato mediante Scrittura privata. ▪ Sono richieste le seguenti garanzie: Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 (fatte salve le ipotesi di deroga di cui all'articolo 117, comma 14, del D.Lgs. 36/2023) e Polizza RCT/RCO. ▪ La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, del D. Lgs 50/2016, 29 e 25 del D.Lgs. 36/2023, all'interno della Piattaforma. ▪ Potrà essere richiesto all'operatore economico aggiudicatario, dalla Direzione richiedente, di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17 commi 8-9 e art. 50, comma 6, del d.lgs. 36/2023. ▪ La necessaria copertura finanziaria per le prestazioni a forfait è stata accertata (RDA 32758). Per le prestazioni a chiamata, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all'atto dell'emissione dell'ordine di acquisto su SAP. <p>A norma dell'articolo 17, comma 3, ove venga sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita, il termine di conclusione delle procedure di aggiudicazione è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) procedura aperta: nove mesi.
<p>RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO</p>	<p>La Stazione Appaltante individua distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione.</p> <p>Il Responsabile Unico di Progetto è il Dott. Lorenzo Marzoli, nella sua qualità di Responsabile della Direzione Sport nei territori.</p> <p>Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è l'Ing. Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Direzione Procurement.</p> <p>Il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà indicato prima della stipula del contratto.</p>

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
DIEGO NEPI MOLINERIS

